

Antonella Donati

LEGGE DI BILANCIO 2021

Il commento di tutte le novità
dopo l'approvazione della Camera



- crediti d'imposta per professionisti e imprese
- agevolazioni, investimenti e aggregazioni
- ampliamento e proroga superbonus e bonus casa
- sostegno agricoltura, ristorazione e turismo
- bonus ambientali

AGGIORNAMENTO GRATUITO DOPO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA

Antonella Donati

LEGGE DI BILANCIO 2021

Il commento di tutte le novità dopo l'approvazione della Camera

- crediti d'imposta per professionisti e imprese
- agevolazioni, investimenti e aggregazioni
- ampliamento e proroga superbonus e bonus casa
- sostegno agricoltura, ristorazione e turismo
- bonus ambientali

Aggiornamento gratuito dopo la pubblicazione in Gazzetta

Antonella Donati

È giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all'approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

ISBN: 9788891647610

© Copyright 2020 Maggioli

Dicembre 2020

www.fiscoetasse.com



Indice

Premessa	8
1. Agricoltura e ristorazione	9
1.1 Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali – commi 38-39.....	9
1.2 IVA ridotta per i cibi d'asporto - commi 39 -40.....	9
1.3 Esenzione imposta di registro i terreni agricoli - comma 41	9
1.4 Tax credit attrezzature e corsi professionali per i cuochi professionisti – commi 117-123	10
1.5 Credito d'imposta "strade del vino" - commi 128-139.....	10
1.6 Registro cereali - commi 140-143.....	11
2. Ambiente	12
2.1 Revisione ecotassa – comma 651	12
2.2 Proroga bonus rottamazione - 652-655.....	13
2.3 Bonus autoveicoli Euro 6 con rottamazione - commi 654-656.....	13
2.4 Bonus acquisto veicoli merci meno inquinanti – commi 657-658.....	13
2.5 Tax credit bici cargo – comma 698	13
2.6 Tax credit distributori acqua potabile – commi 1087-1088.....	14
3. Casa	15
3.1 Bonus idrico - commi 61 -65.....	15
3.2 Proroga ecobonus, bonus facciate, bonus mobili – commi 58-60.....	15
3.3 Proroga Superbonus - commi 66 - 69.....	15
3.4 Proroga Bonus verde – comma 75	17
3.5 Contributo per la riduzione dei canoni di locazione per immobili residenziali – commi 381-384.....	17
3.6 Cedolare secca locazioni brevi e bollino di qualità - commi 595 - 597	17
4. Famiglia	19
4.1 Contributo acquisto veicoli elettrici per ISEE fino a 30.000 euro – comma 76.....	19
4.2 Aumento tetto spese veterinarie – comma 333.....	19
4.3 Nucleo ISEE studenti fuori sede – comma 338.....	20
4.4 Proroga Bonus bebè – comma 362	20
4.5 Proroga congedo obbligatorio di paternità – commi 363-364.....	20

4.6 Bonus per madri sole con figli disabili a carico -commi 365-366.....	20
4.7 Bonus occhiali - commi 437-428	21
4.8 Contributo alloggio studenti fuori sede – commi 526 -527.....	21
4.9 Voucher abbonamenti giornali on line – commi 612-613.....	21
4.10 Bonus acquisto e smaltimento vecchie TV – Commi 614 -615	21
4.11 Computer in comodato e connessione gratuita per la DAD – commi 623-624.....	22
5. Fisco	23
5.1 Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente – commi 8-9	23
5.2 Rinvio versamenti fiscali società sportive – commi 36-37.....	23
5.3 Modifiche alla tassazione dei ristorni delle coop – commi 42 -43	24
5.4 Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali – commi 44-46	24
5.5 Riduzione IMU e TARI pensionati esteri - commi 48- 49.....	25
5.6 Estensione ai soggetti rimpatriati prima del 2020 delle agevolazioni per il rientro dei cervelli - comma 50	25
5.7 Credito d'imposta per investimenti nei PIR – commi 219-225	26
5.8 Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto - commi 708 -712	26
5.9 Esenzioni dall'imposta locale sul consumo a Campione d'Italia – comma 847	27
5.10 Contrasto delle frodi nel settore dei carburanti – commi 1075-1078.....	27
5.11 Rafforzamento del contrasto alle frodi con utilizzo del falso plafond IVA – commi 1079-1083.....	28
5.12 Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti – comma 1084	28
5.13 Rinvio sugat tax – comma 1085.....	29
5.14 Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi – comma 1101.....	30
5.15 Annotazioni IVA contribuenti trimestrali – comma 1102	31
5.16 Abolizione esterometro – comma 1103-1104.....	31
5.17 Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria – comma 1105	32
5.18 Precompilata IVA – comma 1106	32
5.19 Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore – comma 1108	32
5.20 Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi comma 1109-1114	33
5.21 Rivalutazione terreni e partecipazioni – commi 1122 -1123	34
5.22 Sigarette elettroniche – commi 1124-1126	35
5.23 Rientro cervelli – comma 1127.....	36
5.24 Accisa prodotti energetici - commi 1128 -1129	36

5.25 Giochi – commi 1130-1132	36
6. Imprese e professionisti	38
6.1 Assegno unico per la famiglia – commi 2-7.....	38
6.2 Incentivo occupazione giovani - commi 10-15	38
6.3 Incentivo assunzione donne - commi 16-19	39
6.4 Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti - commi 20-22.....	39
6.5 Misure a sostegno del lavoro giornalistico - commi 29-32.....	40
6.6 Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico – commi 34-35	40
6.7 Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali – comma 83.....	40
6.8 Sostegno al settore turistico – commi 84 - 94.....	40
6.9 Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini” – commi 95-96	41
6.10 Fondi per l'impresa femminile - commi 97- 108	41
6.11 Fondo per le imprese creative - commi 109 - 123	42
6.12 Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy - commi 124 - 126	42
6.13 Decontribuzione Sud – comma 161.....	42
6.14 Estesa la misura “Resto al Sud” - comma 170.....	43
6.15 Proroga crediti di imposta investimenti nel Mezzogiorno – commi 171-172	43
6.16 Taglio imposte per investimenti nelle ZES - commi 173-176	43
6.17 Credito d'imposta maggiorato per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno – commi 185-187	43
6.18 Proroga misure per il sostegno alla liquidità delle imprese – commi 206-218.....	44
6.19 Piattaforma compensazione debiti e crediti commerciali – commi 227-229.....	45
6.20 Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI – comma 230	45
6.21 Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali – comma 232	46
6.22 Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale – commi 233 -243	46
6.23 Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese – commi 248-262.....	48
6.24 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – commi 263-264.....	48
6.25 Interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese – commi 270-273	49
6.26 Rinvio scadenze mutui agevolati Invitalia – comma 274	49
6.27 Indennità di continuità reddituale e operativa per iscritti alla Gestione separata INPS – commi 386-400	50
6.28 Credito d'imposta per la formazione di competenze manageriali – commi 536-539.....	51
6.29 Esenzione prima rata IMU 2021 per il settore turistico – comma 599	51

6.30 Proroga del credito d'imposta sui canoni di locazione – comma 602.....	51
6.31 Proroga crediti d'imposta per l'editoria - commi 608-611	52
6.32 Proroga e potenziamento dei crediti d'imposta Industria 4.0 - commi 1051-1065	52
6.33 Anticipo utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro - commi 1099-1100	54
7. Pensioni	55
7.1 Proroga per 12 mesi dell'Opzione donna – comma 336.....	55
7.2 Pagamento pensione di cittadinanza per i titolari di altra pensione – comma 337	55
7.3 Proroga Ape sociale – commi 339-340	56
7.4 Isopensione – comma 345	56
7.5 Tutela esodati - 346-348	56
7.6 Contratto di espansione interprofessionale e anticipo pensione - comma 349.....	57
7.7 Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico – comma 350.....	57

Premessa

Legge di Bilancio 2021 ampliata in corsa dal Parlamento. Nutrito il pacchetto fiscale e di aiuti alle imprese che insieme alla conferma di diversi crediti d'imposta già previsti allunga i termini ma anche amplia e riscrive molte delle agevolazioni fiscali contenute nei pacchetti a sostegno dell'imprenditoria. Più spazio anche a professionisti e autonomi. Nutrito come sempre il pacchetto sulla casa con la proroga di tutti i bonus edilizi, l'ingresso del bonus idrico e con il Superbonus prorogato al giugno 2022 e con un più ampio raggio d'azione. Microagevolazioni per le famiglie con ISEE a basso reddito con una serie di bonus per gli acquisti. Tra le misure fiscali anche il rinvio di sei mesi per plastic e sugar tax e confermato l'assegno unico per le famiglie, con modalità, però, tutte da definire. Nell'ebook la panoramica delle principali novità comma per comma.

1.

Agricoltura e ristorazione

Sostegno all'agricoltura e nuovi interventi in favore della ristorazione con la riduzione dell'IVA sui cibi da asporto. Tax credit per i cuochi professionisti per l'acquisto di beni strumentali e corsi di aggiornamento professionale. Credito d'imposta a sostegno della viticoltura di qualità. Queste le principali novità del pacchetto di norme della legge di Bilancio dedicate al settore.

1.1 Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali – commi 38-39

Per il 2021, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'articolo 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.

1.2 IVA ridotta per i cibi d'asporto - commi 39 -40

Viene ridotta al 10 per cento l'IVA sulle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto. Rideterminate le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

1.3 Esenzione imposta di registro i terreni agricoli - comma 41

Niente imposta di registro per l'anno 2021 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti. L'agevolazione opera in caso di acquisto da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

1.4 Tax credit attrezzature e corsi professionali per i cuochi professionisti – commi 117-123

Credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L'agevolazione riguarda i cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA. Le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle sostenute per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Il credito spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2021. È utilizzabile in compensazione e può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1.5 Credito d'imposta "strade del vino" - commi 128-139

Istituito il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Previsto un credito d'imposta del 40 per cento per i periodi dal 2021 al 2023 per le imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. In particolare tali interventi devono essere volti al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori del territorio nazionale, alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

Previsto poi un Fondo ad hoc per lo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, e garantita l'indicazione geografica tipica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Previsti anche finanziamenti a fondo perduto per le aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne e per le filiere apistica, della birra, della canapa e della frutta a guscio.

1.6 Registro cereali - commi 140-143

Arriva un nuovo registro obbligatorio per consentire il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale. Sulla base delle nuove disposizioni chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e europea ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.

Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1000 euro a 5000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro. Inoltre Nel caso di violazioni per quantitativi non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni.

2.

Ambiente

Novità per gli ecobonus per le auto ecologiche. Cambia l'ecotassa, viene parzialmente rivisto il bonus di acquisto e viene introdotto un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali. Arriva poi il bonus per l'acquisto di bici cargo per il trasporto merci. Introdotto un bonus per l'installazione di distributori di acqua per limitare l'uso delle bottiglie di plastica.

2.1 Revisione ecotassa – comma 651

Cambia, per il 2021, l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. "ecotassa"). L'imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto nel 2020). Gli importi sono i seguenti:

- 1.100 euro per la fascia di emissioni 191-210
- 1.600 euro per la fascia di emissioni 211-240
- 2.000 euro per la fascia di emissioni 241-290
- 2.500 euro per la fascia di emissioni superiori

Introdotto poi un nuovo regime in base al quale a partire dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di

Co2 dei veicoli si dovrà applicare il nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151 (riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione), che sostituisce l'attuale ciclo NEDC. Questo nuovo sistema sarà il riferimento sia per il calcolo della c.d. ecotassa che per la determinazione dell'ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi. Ai fini della sola erogazione dell'ecobonus, si prevede peraltro un periodo transitorio di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio ciclo NEDC, per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021.

2.2 Proroga bonus rottamazione - 652-655

Confermato il bonus per la rottamazione in 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Il limite di prezzo del veicolo resta a 50.000 euro. Il contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsti dalla legge di Bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021.

2.3 Bonus autoveicoli Euro 6 con rottamazione - commi 654-656

Arriva un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km). Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA.

2.4 Bonus acquisto veicoli merci meno inquinanti – commi 657-658

Arriva un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc). Il contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV e varia da un minimo di 1.200 ad un massimo di 8.000 euro.

2.5 Tax credit bici cargo – comma 698

Credito d'imposta per le micro e le piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio. Il credito d'imposta, previsto per il 2021, è pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche riguardo all'ammontare spettante.

2.6 Tax credit distributori acqua potabile – commi 1087-1088

Infine allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, arriva un credito d'imposta per l'installazione di distributori e sistemi di filtraggio. Il credito d'imposta è pari al 50 del costo per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290. L'agevolazione è riconosciuta alle persone fisiche, agli esercenti attività d'impresa e professionali e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L'ammontare del credito massimo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche per ciascuna unità immobiliare adibita ad uso economico e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

3.

Casa

3.1 Bonus idrico - commi 61 -65

Arriva il "bonus idrico" pari a 1.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e rubinetteria con apparecchi a limitazione di flusso d'acqua compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua. Previsto un tetto di spesa massimo per coprire l'agevolazione di 20 milioni di euro. La definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del "bonus", è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni.

3.2 Proroga ecobonus, bonus facciate, bonus mobili – commi 58-60

Conferma fino al 31 dicembre 2021 delle aliquote attualmente in vigore (dal 50% all'85%) per gli interventi di riqualificazione energetica. Conferma per un altro anno anche per l'aliquota maggiorata al 50% per gli interventi di ristrutturazione. Proroga al 31 dicembre per il bonus mobili con il plafond di spesa ammesso all'agevolazione che passa da 10.000 a 16.000 euro. Proroga per l'anno 2021 anche delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate). Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione agevolazione ammessa anche per le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

3.3 Proroga Superbonus - commi 66 - 69

Proroga fino al 30 giugno 2022 del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica e antisismici, con una serie di modifiche introdotte all'art. 119 del dl 30/2020. Per le spese del 2022 previste quattro rate, e confermata la possibilità di cessione del credito. Per gli interventi su edifici condominiali realizzati per il 60% alla data del 30 giugno sarà possibile avere l'agevolazione anche per le spese fino al 31 dicembre. Per gli interventi degli IACP, completati al 60% al giugno 2022, l'agevolazione spetta anche per le spese effettuate fino al 30 giugno 2023.

Per quel che riguarda il Superbonus per il consolidamento antisismico la scadenza è prorogata al 30 giugno 2022, e l'intervento è ampliato ai comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Tra gli interventi trainati è chiarito che l'agevolazione spetta anche per gli impianti fotovoltaici realizzati solo sulle pertinenze. Possono poi essere considerati trainati anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se destinati a over 65enni.

Riviste anche le detrazioni per le colonnine di ricarica. In particolare sono stabiliti i nuovi limiti di spesa: 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti; 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Introdotti poi una serie di chiarimenti e ampliamenti delle norme. In particolare viene precisato che la coibentazione del tetto rientra sempre nell'agevolazione, a prescindere dal fatto che sia o meno a copertura di un sottotetto riscaldato.

Chiarito che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione si definisce unità immobiliare funzionalmente indipendente quella che possiede, oltre all'ingresso autonomo, almeno tre impianti di proprietà esclusiva tra: impianto idrico; per il gas; per l'energia elettrica; di climatizzazione invernale.

Ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a patto che al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Riconosciuta poi la detrazione anche agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Per gli interventi condominiali si chiarisce che è sufficiente la maggioranza di un terzo per dare il via libera alle delibere relative all'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa sulle parti comuni quando non tutti i proprietari vogliono o possono ottenere il Superbonus.

Infine per quel che riguarda l'obbligo di sottoscrizione della polizza da parte dei soggetti che possono rilasciare l'asseverazione sono considerate valide anche le polizze assicurative per danni derivanti da attività professionale a patto che: non prevedano esclusioni relative ad attività di asseverazione; abbiano un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione; garantiscano un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una

retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Inoltre, per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del Superbonus è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata.

3.4 Proroga Bonus verde – comma 75

Ancora un anno anche per il bonus verde. La norma dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

3.5 Contributo per la riduzione dei canoni di locazione per immobili residenziali – commi 381-384

Arriva un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, per i locatori di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa che siano abitazioni principali del locatario, a fronte della riduzione del canone. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Per il riconoscimento del contributo occorre comunicare in via telematica l'accordo di rinegoziazione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative delle nuove norme sono affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa fissata in 50 milioni di euro.

3.6 Cedolare secca locazioni brevi e bollino di qualità - commi 595 - 597

Stop alla cedolare secca per le locazioni brevi per chi dà in locazione più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le nuove disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di

intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Con la legge di Bilancio vengono poi riscritte le norme sul “bollino di qualità” per le locazioni già previste ma mai rese operative. In particolare presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dovrà essere istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive. Previsto l'obbligo di esporre il bollino al momento di pubblicizzazione dell'offerta.

4.

Famiglia

Conferma del bonus bebè per il 2021, chiarimenti sull'ISEE per gli studenti fuorisede e ulteriore contributo per l'affitto per i redditi più bassi. Per chi ha un ISEE contenuto arrivano anche bonus ad hoc per l'acquisto di veicoli elettrici, per gli occhiali, per l'acquisto di quotidiani on-line e un computer in comodato gratuito gratuito per seguire le lezioni a distanza. Ampliato a 10 giorni il congedo di paternità e il bonus di € 500 per le madri con figli disabili a carico.

4.1 Contributo acquisto veicoli elettrici per ISEE fino a 30.000 euro – comma 76

Arriva un contributo pari al 40% del prezzo, per le persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistano autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IIVA. Il termine per l'acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021. Il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziare, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, assegnate ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 2) e non è cumulabile con gli altri contributi statali previsti dalla normativa vigente. Le modalità e i termini dell'erogazione del contributo, anche con riferimento al rispetto dei limiti di spesa sono definiti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da emanarsi entro 30 giorni).

4.2 Aumento tetto spese veterinarie – comma 333

Nuovo tetto di spesa sul quale calcolare la detrazione del 19% per le spese veterinarie. L'ammontare massimo viene elevato da 500 a 550.

4.3 Nucleo ISEE studenti fuori sede – comma 338

Cambiano le regole per escludere i redditi dei familiari dall'ISEE degli studenti fuori sede. In base alle nuove norme il requisito della residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni in alloggio non di proprietà di un membro della stessa famiglia deve sussistere rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica. In precedenza invece la residenza fuori dalla famiglia doveva sussistere da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi.

4.4 Proroga Bonus bebè – comma 362

Bonus bebè erogato anche per i bimbi nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. L'assegno è versato fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Confermate le regole vigenti per cui l'assegno annuo è pari a 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui; 1.440 euro (120 euro al mese) in caso di ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; 960 euro (80 euro al mese) in caso di dell'ISEE minorenni superiore. Per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo è aumentato del 20 per cento

4.5 Proroga congedo obbligatorio di paternità – commi 363-364

In vigore anche per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità. Insieme alla proroga aumenta anche la durata che passa da 7 a 10 giorni.

4.6 Bonus per madri sole con figli disabili a carico -commi 365-366

Contributo mensile per le madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Il contributo sarà dell'importo massimo di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione.

4.7 Bonus occhiali - commi 437-428

Per le famiglie con un ISEE non superiore a superiore a 10.000 euro annui arriva un contributo in forma di voucher una tantum di importo per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il contributo è pari a un importo di 50 euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del voucher.

4.8 Contributo alloggio studenti fuori sede – commi 526 -527

Contributo per l'affitto degli studenti fuori sede con un ISEE non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il contributo è previsto per il solo anno 2021, entro un tetto di spesa di 15 milioni, e verrà erogato direttamente dalle università. Sarà un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a disciplinare le modalità e i criteri di erogazione, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

4.9 Voucher abbonamenti giornali on line – commi 612-613

Per nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher di 100 euro per la connessione on line è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Inoltre per i ragazzi che hanno diritto al bonus per i 18 anni si prevede l'inserimento, tra gli acquisti ammissibili, tramite 18App, anche degli abbonamenti a giornali periodici, in aggiunta agli abbonamenti a giornali quotidiani.

4.10 Bonus acquisto e smaltimento vecchie TV – Commi 614 -615

Arrivano altri 100 milioni di euro per il 2021 al fine di finanziare il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi destinato alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro. Il contributo è ora finalizzato non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo

scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2. Le modalità operative e le procedure operative saranno definite con un decreto del MISE, di concerto con il MEF.

4.11 Computer in comodato e connessione gratuita per la DAD – commi 623-624

Sarà possibile ottenere un computer in comodato per seguire le lezioni a distanza e avere il rimborso della connessione per chi non ha alcun contratto. La possibilità è riservata ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile. Per la richiesta è necessario dotarsi dello SPID. Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

5.

Fisco

Stabilizzata la detrazione fino a 40.000 euro per il lavoro dipendente. Alleggerito il carico fiscale sugli enti non commerciali. Per il settore commerciale alleggerito il regime sanzionatorio di chi viola l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Prorogata al 2021 la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate. È resa più efficace la lotta contro le frodi IVA e vengono disposte semplificazioni per gli esportatori. Definitivamente cancellato l'esterometro. Confermati per il 2021 tutti i crediti d'imposta di settore. Prorogate di sei mesi, con modificazioni, plastic tax e sugar tax. Queste le principali novità del pacchetto Fisco della legge.

5.1 Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente – commi 8-9

A regime l'agevolazione inizialmente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020 che amplia alle fasce di reddito fino a 40.000 il bonus per i lavoratori dipendenti. In particolare la detrazione è pari a 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

5.2 Rinvio versamenti fiscali società sportive – commi 36-37

Più tempo per i versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. In dettaglio sono sospesi i versamenti:

- a) delle ritenute alla fonte da parte dei i sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- b) contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- c) IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- d) imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il 16 del mese.

5.3 Modifiche alla tassazione dei ristorni delle coop – commi 42 -43

Agevolazioni per i soci delle coop persone fisiche. Sui ristorni attribuiti ad aumento del capitale sociale delle società cooperative, riferibili a soci persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate al di fuori dell'attività d'impresa, la cooperativa ha ora la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta, all'atto dell'attribuzione di tali somme a capitale sociale. Da questo regime sono esclusi i soci persone fisiche che detengono la partecipazione nell'ambito dell'attività d'impresa, nonché i detentori di partecipazioni qualificate. La stessa ritenuta può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

5.4 Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali – commi 44-46

Si riduce il carico fiscale sugli utili percepiti dagli enti non commerciali. Le norme prevedono infatti l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. L'agevolazione è concessa a condizione che gli enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in settori quali sostegno alla famiglia; prevenzione della criminalità; ricerca scientifica; beni culturali. I beneficiari dell'agevolazione dovranno obbligatoriamente destinare il relativo risparmio d'imposta al

finanziamento delle attività di interesse sociale svolte, mentre l'importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Anche le fondazioni dovranno destinare l'imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività istituzionali, inserendole in un apposito fondo.

5.5 Riduzione IMU e TARI pensionati esteri - commi 48- 49

Torna la riduzione dell'IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero. Il comma, a decorrere dal 2021, riduce a metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per questi immobili, inoltre, la tassa sui rifiuti è applicata nella misura di due terzi.

5.6 Estensione ai soggetti rimpatriati prima del 2020 delle agevolazioni per il rientro dei cervelli - comma 50

Le nuove disposizioni, integrando l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, consentono di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati anche ai soggetti che per l'anno 2019 erano titolari del precedente regime agevolativo. Si consente, infatti, di scegliere di estendere per ulteriori cinque periodi dell'operatività del regime di favore previo versamento di un importo pari:

- al dieci per cento dei redditi agevolati e relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, in presenza di almeno un figlio minorenni, anche in affido, o di acquisto di almeno un appartamento, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione;
- cinque per cento in caso di tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e di almeno un appartamento, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Le norme introdotte non si applicano agli sportivi professionisti.

5.7 Credito d'imposta per investimenti nei PIR – commi 219-225

Introdotta un credito d'imposta per i contribuenti persone fisiche per le perdite derivanti dai PIR, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti.

Il credito è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati con riferimento ai predetti strumenti finanziari qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno cinque anni e il credito di imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti medesimi. Il credito è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le componenti negative si sono realizzate, ovvero in compensazione. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. Le componenti negative agevolate non possono essere utilizzate o riportate in deduzione. Il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

5.8 Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto - commi 708 -712

Chiarimenti in materia di operazioni assimilate alle esportazioni tra cui le cessioni di navi e chiarisce che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. Con le nuove norme viene estesa la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge e a chi dichiara all'altro contraente o in dogana la navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, in assenza delle condizioni richieste. La stessa sanzione si applica al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni esenti IVA, senza avere prima riscontrato l'avvenuta presentazione della dichiarazione. La dichiarazione è redatta in conformità al modello che dovrà essere approvato con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il nuovo regime troverà applicazione con riguardo alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento.

5.9 Esenzioni dall'imposta locale sul consumo a Campione d'Italia – comma 847

Escluse dall'applicazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel Comune. Esenti anche le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.

5.10 Contrasto delle frodi nel settore dei carburanti – commi 1075-1078

Esteso l'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL (il sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante) anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi. Termine previsto il 31 dicembre 2021.

Arriva poi l'obbligo per il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata, condizione necessaria per evitare l'applicazione delle norme in tema di pagamento anticipato dell'IVA.

Introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali.

La validità e l'efficacia della variazione della titolarità e del trasferimento di gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività, da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane, nonché al successivo nulla-osta rilasciato dalla medesima Agenzia.

Infine i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale (esclusi i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti) nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.

5.11 Rafforzamento del contrasto alle frodi con utilizzo del falso plafond IVA – commi 1079-1083

Introdotta un meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA. In dettaglio l'Amministrazione finanziaria dovrà effettuare specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale. Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente viene automaticamente inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Di conseguenza in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio renderà impossibile l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Sarà comunque un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate a stabilire le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode e in particolare per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento.

5.12 Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti – comma 1084

Rinvio di sei mesi, al 1° luglio 2021, e revisione per la disciplina della plastic tax, ossia l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI).

In dettaglio con le nuove norme vengono inserite tra i prodotti assoggettati all'imposta anche le "preforme", ossia i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Vengono poi inclusi tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta anche i committenti, vale a dire i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.

Le norme stabiliscono poi che non viene invece considerato fabbricante il soggetto che produce prodotti soggetti all'imposta utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche. In questo caso il soggetto non obbligato al pagamento dell'imposta e destinatario del relativo rimborso può richiedere di essere censito come tale dall'Agenzia delle dogane nel proprio sistema informativo.

Chiarito poi che l'attività di accertamento, verifica e controllo in merito all'imposta è effettuata dall'amministrazione finanziaria anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, ai fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati.

Con un'ulteriore modifica la soglia risultante dalle dichiarazioni trimestrali per l'esenzione viene elevata da 10 a 25 euro. In parallelo, però, in caso di mancato pagamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro. In caso di ritardato pagamento, invece, si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a 150 euro mentre per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.

Sarà comunque un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a stabilire le modalità di attuazione di tutte le disposizioni di legge sull'imposta, dall'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale, dalle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione di liquidazione e versamento, tenuta della contabilità relativa all'imposta, determinazione dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta, allo svolgimento delle attività di controllo e notifica degli avvisi di pagamento. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate sono poi individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le Agenzie.

5.13 Rinvio sugat tax – comma 1085

In analogia con quanto previsto per la plastic tax, arriva lo slittamento di sei mesi per l'imposta sulle bevande zuccherate, che partirà dal 1° luglio 2020. Anche in questo caso viene estesa la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. Ridotte poi le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento. Per prima cosa, dunque si chiarisce che l'imposta diventa applicabile all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al confezionamento ovvero del

soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di confezione.

Viene quindi specificato che sono obbligati al pagamento dell'imposta: il fabbricante nazionale, il soggetto nazionale che provvede al confezionamento, e il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di confezione.

Quanto alle sanzioni, per il mancato pagamento dell'imposta la sanzione va dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, con un minimo di 250 euro. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento (attualmente 30 per cento) dell'imposta dovuta, con un minimo di 150 euro. Per la tardiva presentazione della dichiarazione mensile e per ogni altra violazione delle disposizioni si applica la sanzione da 250 a 2.500 euro.

5.14 Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi – comma 1101

Si amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi. La norma interviene sulla procedura che consente all'amministrazione finanziaria e alle imprese che esercitano attività internazionale di stipulare accordi preventivi, volti a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria, quali: il regime dei prezzi di trasferimento; la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; l'erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali. Attualmente la legislazione limita la validità al periodo in corso alla data di presentazione dell'istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell'accordo con l'amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali). Con le nuove norme, invece, la decorrenza degli accordi potrà essere fatta valere fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento (il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia

subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente. In particolare la commissione è pari a: 10.000 euro se il fatturato è inferiore a 100 milioni di euro; 30.000 euro se il fatturato è compreso tra 100 e 750 milioni di euro; 50.000 euro se è superiore. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo le commissioni sono ridotte alla metà. Le disposizioni di attuazione della nuova disciplina saranno oggetto di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5.15 Annotazioni IVA contribuenti trimestrali – comma 1102

Allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA per i contribuenti minori con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. Il comma prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

5.16 Abolizione esterometro – comma 1103-1104

Niente più esterometro a partire dal 1° gennaio 2022. Non sarà più necessaria una comunicazione ad hoc per le operazioni con l'estero in quanto, che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica. In dettaglio:

- 1) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione);
- 2) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

La semplificazione del sistema è accompagnata dalla revisione del sistema delle sanzioni. Si prevede infatti che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5.17 Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria – comma 1105

Confermata anche per il 2021 la disciplina prevista dall'articolo 10-bis del dl 119/2018 che stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

5.18 Precompilata IVA – comma 1106

Chiarimenti per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata IVA da parte dell'Agenzia delle entrate. Il comma precisa infatti che l'Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle transfrontaliere e dai corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria.

Per quanto riguarda poi la possibilità prevista per il contribuente IVA di usufruire dei documenti precompilati per il tramite di intermediari questi ultimi devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

5.19 Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore – comma 1108

Per evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio da ora in poi è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio. L'obbligo è previsto anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. Se l'Agenzia rileva che sulle fatture elettroniche non è presente la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, può integrare le fatture con procedure automatizzate già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio. In questo caso l'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA, sia l'imposta dovuta in base a quanto dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta stessa.

5.20 Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi comma 1109-1114

Al via un nuovo sistema di sanzioni per le violazioni degli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le novità riguardano: la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; il mancato o irregolare funzionamento degli strumenti; la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione; l'omessa installazione; la manomissione degli strumenti trasmissione. In dettaglio si precisa che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

Slitta poi dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione. Di conseguenza a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri tramite questi sistemi.

Per quel che riguarda le sanzioni, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione. Non si applica in questo caso l'art. 12 del D.lgs 472/1997 in base al quale è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione o chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Le nuove norme precisano poi che la sanzione da 1.000 a 4.000 euro prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate.

Si stabilisce inoltre che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o ne fa uso quando sono stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia è punito con una sanzione da 3.000 a 12.000 euro.

Le sanzioni accessorie previste dall'art. 12 del D.lgs 471/1997 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Secondo la norma citata qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da uno a sei mesi.

Previsto poi che le sanzioni per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi.

Infine per questo tipo di violazioni viene escluso il ravvedimento. Si precisa infatti che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

5.21 Rivalutazione terreni e partecipazioni – commi 1122 -1123

Proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un'imposta sostitutiva. Fissata una nuova aliquota unica all'11 per cento. In particolare si consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.

5.22 Sigarette elettroniche – commi 1124-1126

Le sigarette elettroniche, contenenti o meno nicotina, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all'attuale dieci per cento e cinque per cento) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane .

La norma prevede, inoltre, che il produttore è tenuto a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto. Il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è anche tenuto alla prestazione di una cauzione pari al 10 per cento dell'imposta calcolata su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

A decorrere dal 1° aprile 2021, poi, la circolazione di questa tipologia di prodotti è consentita solo a fronte dall'applicazione, sulle singole confezioni, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana specificati con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane (con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative).

Sempre con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

Nelle more dell'adozione della determinazione è consentita la prosecuzione dell'attività degli esercizi di vendita.

Viene poi stabilito che la vendita a distanza delle sigarette elettroniche verrà consentita secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane.

In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione delle norme sulla vendita a distanza, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, scatta la chiusura dei siti web.

5.23 Rientro cervelli – comma 1127

Norma di interpretazione autentica in materia di rientro dei cervelli per gli studenti all'estero, per i quali la possibilità di applicazione del regime fiscale agevolato è legata al requisito della durata dei corsi per almeno 24 mesi continuativi. Si chiarisce infatti che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero.

5.24 Accisa prodotti energetici - commi 1128 -1129

Cambiano ancora una volta sui depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, ivi compresi i depositi di prodotti denaturati. Viene previsto che, per il diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni previste per i depositi a imposta sospesa (di cui all'articolo 23, commi 6 -9 del TUA). In pratica la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio è sospeso in caso di reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare.

Nel caso invece dei depositi commerciali di benzina e di gasolio per carburazione che sono i prodotti per i quali sono state riscontrate le più rilevanti irregolarità, la licenza è negata ai soggetti che, a seguito di verifica, sono da considerarsi privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale; la verifica deve avvenire in base alle specifiche da stabilire con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. Viene anche introdotto l'obbligo per i soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante, di darne preventiva comunicazione all'Agenzia. In caso di condizioni che portano al diniego, alla revoca o alla sospensione della licenza, nonché alla sospensione del procedimento di rilascio, l'Agenzia impone il divieto di prosecuzione dell'attività entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o dalla data del verificarsi delle condizioni che impediscono l'autorizzazione. In fase di prima applicazione, la comunicazione di inizio attività deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme attuative delle nuove disposizioni.

5.25 Giochi – commi 1130-1132

Nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, che viene ora posticipato al 31 marzo 2023. Il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di

proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. La quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, e interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

6.

Imprese e professionisti

Nutrito pacchetto di misure fiscali per favorire le imprese professionisti, per i quali arriva l'ISCRO, ossia l'indennità sulla perdita di redditi causata dall'emergenza COVID, e l'esenzione dal versamento dei contributi. Vengono confermate le agevolazioni contributive per le nuove assunzioni i crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e per le spese di consulenza per la quotazione delle PMI. Ma anche gli incentivi per l'imprenditorialità, l'internazionalizzazione e gli aiuti alle imprese sotto forma di garanzia sui prestiti. Si estendono fino al 31 giugno 2021 le misure per la patrimonializzazione delle imprese, il credito d'imposta sulle perdite e il fondo PMI di Invitalia. Vengono, inoltre, agevolate le aggregazioni aziendali con possibilità di trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). Agevolazioni ad hoc anche per il settore turistico.

6.1 Assegno unico per la famiglia – commi 2-7

Previsto l'assegno unico universale e servizi alla famiglia che potrà fare affidamento su un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'attuazione delle norme è disposta con appositi provvedimenti normativi. A finanziamento del Fondo sono destinate, tra l'altro, le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento fiscale spontaneo.

6.2 Incentivo occupazione giovani - commi 10-15

Esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero è invece riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'agevolazione spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'esenzione dal pagamento, però non si applica alle prosecuzioni di contratto di apprendistato e alle assunzioni di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o attività di apprendistato.

6.3 Incentivo assunzione donne - commi 16-19

Esonero dal versamento dei contributi (fino ad un massimo di 6.000 euro l'esonero) anche per le assunzioni di lavoratrici donne nel biennio 2021-2022. Per l'agevolazione le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Previsto inoltre (comma 23), un incremento di 50 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

6.4 Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti - commi 20-22

Taglio dei contributi per il 2021 per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nel 2020 rispetto al 2019 di almeno il 33 per cento. La stessa agevolazione è prevista per medici, infermieri e altri professionisti ed operatori sanitari pensionati assunti per l'emergenza COVID 19. Previsto un tetto di spesa per il 2021 di un miliardo per coprire la misura. Sarà un decreto interministeriale a definire, entro 60 giorni, criteri e modalità per il riconoscimento dell'esonero.

6.5 Misure a sostegno del lavoro giornalistico - commi 29-32

Sospensione del pagamento dei contributi per i datori di lavori anche per le assunzioni di giornalisti iscritti all'INPGI. Inoltre al fine di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI – relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti – l'onere è posto a carico del bilancio dello Stato.

Rivisti poi alcuni termini temporali relativi al processo di riequilibrio finanziario dell'INPGI e alla sospensione della norma sull'eventuale commissariamento, la cui decorrenza, in assenza di risanamento dei conti, viene spostata al 30 giugno 2021.

6.6 Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico – commi 34-35

Sospesi i versamenti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. L'esonero opera per gli anni 2021 e 22 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

6.7 Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali – comma 83

Estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

6.8 Sostegno al settore turistico – commi 84 - 94

Ridotta a 7,5 milioni di euro la soglia di accesso ai contratti di sviluppo per i programmi di investimento nel settore turistico che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese

ovvero il recupero e la riqualificazione di fabbricati dismessi. Ridotto a 3 milioni di euro l'importo per i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ampliati ai centri in cui si trovano santuari religiosi i contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali che abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti.

Per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno si consente poi ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'AIRE, l'ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica. Previsto un Fondo finalizzato agli interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediali dei complessi carsici a vocazione turistica.

6.9 Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini" – commi 95-96

Superata l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote) per i contributi. Le nuove modalità di erogazione prescindono dall'ammontare del finanziamento.

6.10 Fondi per l'impresa femminile - commi 97- 108

Istituito un nuovo Fondo a sostegno dell'impresa femminile per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria. Previsti in particolare contributi a fondo perduto; finanziamenti senza interesse; incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi; percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative. Per questo al Fondo di sostegno al venture capital, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo,

realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

6.11 Fondo per le imprese creative - commi 109 - 123

Interventi ad ampio raggio in favore delle PMI creative attraverso la concessione di contributi, interventi per favorire l'accesso al credito, strumenti innovativi di finanziamento. Prevista per questo la costituzione di un fondo ad hoc presso il MISE con la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Per «settore creativo» si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Finanziamenti anche per il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz, con un importo di 3 milioni di euro per il 2021.

6.12 Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy - commi 124 - 126

Istituito il Fondo per lo sviluppo del sistema aeronautico per rafforzare le PMI della filiera finanziando interventi di sviluppo quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi, quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni ristrutturazione, diversificazione e rilancio delle imprese del settore, con specifica attenzione alle PMI. Con decreto del MISE di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione da parte di investitori privati.

6.13 Decontribuzione Sud – comma 161

Conferma fino al 2029 e rimodulazione per l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati. In particolare l'esonero si applica: in misura pari al 30 per cento fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20 per cento per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10 per cento per gli anni 2028 e 2029.

6.14 Estesa la misura "Resto al Sud" - comma 170

Si amplia l'agevolazione per promuovere la costituzione di nuove attività libero professionali o imprenditoriali da parte di giovani nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Viene elevata da 45 a 55 anni l'età massima per l'accesso ai contributi a fondo perduto.

6.15 Proroga crediti di imposta investimenti nel Mezzogiorno – commi 171-172

Proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Proroga anche per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle stesse regioni.

6.16 Taglio imposte per investimenti nelle ZES - commi 173-176

Viene poi prevista una riduzione d'imposta per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), ossia l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al mantenimento dell'attività nella ZES e mantenimento dell'occupazione per almeno dieci anni. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

6.17 Credito d'imposta maggiorato per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno – commi 185-187

Proroga con maggiorazione, fino al 31 dicembre 2022, per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Ammessi anche i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente legati a strutture produttive ubicate nelle stesse regioni. Il credito d'imposta viene maggiorato e spetta in misura pari al: 25 per cento per le imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone e hanno un fatturato annuo di almeno 50 milioni,

oppure un totale di bilancio di almeno 43 milioni di euro; 35 per cento per le imprese che occupano almeno cinquanta persone e hanno un fatturato annuo di almeno 10 milioni; 45 per cento per le imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

6.18 Proroga misure per il sostegno alla liquidità delle imprese – commi 206-218

Prolungamento fino al 30 giugno 2021 dell'operatività della misura sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia").

Sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Inoltre i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nello stesso periodo sono cancellati d'ufficio (comma 207).

Modificate le modalità di finanziamento della SACE per le imprese mid-cap che hanno fino a 499 dipendenti. In particolare dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021, la società rilascia le garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Per queste operazioni non si applica l'obbligo per l'impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, e si applica la procedura semplificata per il rilascio della garanzia.

Prevista la possibilità di chiedere l'allungamento da 10 a 15 anni della durata dei finanziamenti concessi dal Fondo per le piccole e medie imprese, senza valutazione e con garanzia al 100 per cento, in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (comma 217).

Ampliata la disciplina delle cartolarizzazioni che viene estesa alle operazioni che prevedono la concessione di finanziamenti. In particolare con le nuove disposizioni le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i

riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti. Inoltre viene chiarito che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione

6.19 Piattaforma compensazione debiti e crediti commerciali – commi 227-229

Arriva la piattaforma per il baratto dei crediti commerciali. Sulla base delle nuove norme l'Agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra gli stessi soggetti, e risultanti da fatture elettroniche. La compensazione produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'accesso alla piattaforma è escluso per le amministrazioni pubbliche. In ogni caso per dare il via al sistema occorrerà un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione, una volta acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

6.20 Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI – comma 230

La norma proroga al 31 dicembre 2021 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI. Il credito d'imposta, concesso a fronte dell'ammissione alla quotazione, è pari al del 50 per cento dei costi di consulenza fino ad un massimo di 500.000 euro.

6.21 Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali – comma 232

Esteso al 30 giugno 2021 il termine di efficacia delle disposizioni dell'articolo 35 del dl 34/2020 aventi ad oggetto garanzie che SACE può rilasciare a supporto delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia COVID-19.

6.22 Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale – commi 233 -243

Nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA - Deferred Tax Asset) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica) maturate fino al periodo d'imposta precedente e ancora non utilizzate. Oggetto di trasformazione sono quindi le DTA relative alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante e del soggetto beneficiario a seguito; nel caso di conferimento d'azienda invece, sono oggetto di trasformazione le DTA riferite alle perdite e alle eccedenze ACE del conferitario. L'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. In caso di conferimento d'azienda, invece, il limite è pari al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento; inoltre, ai fini della trasformazione in credito d'imposta il conferitario può tenere conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE solo negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante. In caso di conferimento d'azienda, invece, il limite è pari al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento; inoltre, ai fini della trasformazione in credito d'imposta il conferitario può tenere conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE solo negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante. La trasformazione in credito d'imposta avviene in due momenti: un quarto dell'importo alla data di efficacia giuridica dell'operazione, e i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo. Indipendentemente dal fatto che una parte di DTA si trasformano in credito d'imposta l'esercizio successivo, tutte le perdite e le eccedenze ACE cui si riferiscono le DTA che si trasformano in credito d'imposta non sono più utilizzabili da parte del

soggetto che effettua la trasformazione a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione. In caso di opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale, si trasformano in credito d'imposta prioritariamente le DTA riferite alle perdite fiscali o eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante, del beneficiario e del conferitario anteriori all'esercizio dell'opzione e, a seguire, quelle che tali soggetti hanno trasferito al soggetto controllante o attribuito ai soci partecipanti. In quest'ultimo caso, dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione il soggetto controllante o i soci partecipanti non potranno più utilizzare le perdite fiscali o le eccedenze ACE corrispondenti alle DTA oggetto di trasformazione.

L'opzione è riservata alle società operative da almeno due anni e che alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non fanno parte dello stesso gruppo societario né sono legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto. È prevista però la possibilità di applicare la disposizione ai soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo purché acquisito tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo una di queste operazioni abbia avuto efficacia giuridica. In questo caso le perdite fiscali e le eccedenze ACE che rilevano ai fini della trasformazione sono quelle maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e i requisiti di operatività e di assenza di rapporti di controllo di cui sopra devono essere verificati con riferimento alla medesima data di acquisizione del controllo. In ogni caso, le disposizioni in esame non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione senza limiti d'importo, essere ceduto a terzi o chiesto a rimborso. Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento. L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione. Il versamento della commissione è effettuato in due momenti: quaranta per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione e sessanta per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

6.23 Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese – commi 248-262

Prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria sui finanziamenti. Per le imprese già ammesse alle precedenti misure, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria. Le imprese che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal 30 giugno 2021.

6.24 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – commi 263-264

Proroga al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese previste dall'art. 26 del dl 34/200 e aumento della misura del credito d'imposta previsto. In dettaglio sono ammessi ai benefici del credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 e le prestazioni del Fondo Patrimonio PMI le società non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia anteriore all'approvazione del bilancio ovvero alla presentazione dell'istanza alle prestazioni del Fondo Patrimonio PMI. Per quel che riguarda il credito d'imposta rispetto alla norma vigente al 31 dicembre che circoscriveva il bonus fiscale al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino al 30 per cento dell'aumento di capitale, si passa ora al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. La compensazione può avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, entro la data del 30 novembre 2021.

Si prevede poi che gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono erogare credito alle microimprese, che presentino un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro.

Infine vengono modificate le norme dell'art. 6 dl dl 23/2020 sulle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale che sospende fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data indicata. Con le modifiche introdotte il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate e nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di

sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite in oggetto devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

6.25 Interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese – commi 270-273

Il Fondo crescita sostenibile (art. 23 dl 83/2012) potrà erogare finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Inoltre gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori.

Per queste operazioni di cessione di azienda viene poi stabilita l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, nonché l'esenzione dalla disciplina della tassazione diretta delle plusvalenze, per le medesime operazioni.

6.26 Rinvio scadenze mutui agevolati Invitalia – comma 274

Ampliati i termini per la restituzione delle rate dei mutui agevolati concessi da Invitalia. Con le nuove norme i beneficiari possono usufruire di un allungamento delle scadenze per la restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. La disposizione opera anche quando sia stata già disposta la risoluzione del contratto, purché non siano state avviate procedure di contenzioso. Previsto inoltre che nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa o nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia è obbligata ad aderire a proposte di transazione per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti. Al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la proposta decade. Per debito si intende in ogni caso la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo. Invitalia

sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda di transazione per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda.

6.27 Indennità di continuità reddituale e operativa per iscritti alla Gestione separata INPS – commi 386-400

Arriva per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni, che hanno subito riduzioni di reddito a causa del COVID. L'indennità è riconosciuta in favore dei soggetti non sono titolari di trattamento pensionistico diretto, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, e non beneficiari di reddito di cittadinanza, che hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti e che hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

Inoltre si deve trattare di soggetti in regola con il versamento di contributi e titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale. L'indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito.

La domanda va presentata in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allagando un'autocertificazione dei redditi prodotti che saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle entrate. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. L'erogazione dell'indennità, infine, è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

6.28 Credito d'imposta per la formazione di competenze manageriali – commi 536-539

Istituito un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 da parte delle imprese a sostegno di iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese, entro un massimo della donazione fino a 100.000 euro.

6.29 Esenzione prima rata IMU 2021 per il settore turistico – comma 599

Non sarà dovuta la prima rata dell'IMU 2021 dai proprietari di immobili nei quali si svolgono attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Sono interessati:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

6.30 Proroga del credito d'imposta sui canoni di locazione – comma 602

Avranno diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) anche agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetterà sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

6.31 Proroga crediti d'imposta per l'editoria - commi 608-611

Conferma per il biennio 2021-2022, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, alle condizioni attualmente previste.

Proroga fino al 31 dicembre 2022 anche per il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Conferma per un biennio anche per il credito d'imposta per i servizi digitali riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale.

6.32 Proroga e potenziamento dei crediti d'imposta Industria 4.0 - commi 1051-1065

Esteso fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con decorrenza anticipata al 16 novembre 2020. Incrementate le spese ammissibili e ampliato l'ambito applicativo. In dettaglio i beneficiari sono le imprese residenti che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulta accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Escluse le imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge), o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, esclusi: veicoli e altri mezzi di trasporto; beni per i quali si prevede un ammortamento più lungo di 15 esercizi); fabbricati e costruzioni; condotte e condutture; beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Il credito d'imposta per il 2021 è riconosciuto in misura pari al 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano investimenti: in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232),

nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; oppure in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Il credito d'imposta è elevato al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

Nel 2022, invece, l'aliquota del credito scende dal 10 al 6 per cento del costo.

Il credito d'imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Diverse aliquote sono invece fissate per gli investimenti destinati alla transizione verso il modello Industria 4.0. In dettaglio per i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:

- 1) 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 2) 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 3) 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per l'anno 22 le prime due aliquote appena viste sono ridotte rispettivamente al 40 per cento e 20 per cento. Invariata l'aliquota del 10 per cento.

Infine alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il credito per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in tre rate annuali, ovvero in un'unica quota annuale da parte di commercianti e professionisti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni Industria 4.0 avvenga in un periodo

d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante. Non si applicano i limiti di utilizzo in compensazione. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Al fine dei controlli le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. Le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, è sufficiente un'autocertificazione resa dal legale rappresentante. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

6.33 Anticipo utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro - commi 1099-1100

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal decreto Rilancio è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Si tratta del credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

7.

Pensioni

Prorogate al 31 dicembre 2021 l'opzione donna e l'APE sociale. Viene estesa fino al 2023 l'isopensione, cioè la possibilità per i lavoratori interessati, impiegati in aziende con eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. I datori di lavoro con più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mettono in atto specifici accordi poi validati dall'Inps. Ampliato il contratto di espansione, l'accordo tra azienda e governo sulla ristrutturazione del personale può essere richiesto e sottoscritto anche da aziende con un minimo di 500 dipendenti, compreso lo scivolo pensionistico di 60 mesi a dipendenti ormai prossimi alla pensione.

7.1 Proroga per 12 mesi dell'Opzione donna – comma 336

Le lavoratrici, dipendenti o autonome, potranno effettuare l'opzione per il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo a patto di aver maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020. È richiesta un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

7.2 Pagamento pensione di cittadinanza per i titolari di altra pensione – comma 337

A partire dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza titolari anche di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS, otterranno un unico pagamento per la quota parte di spettanza. Inoltre nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo della Carta Rdc (che permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo). Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni

caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

7.3 Proroga Ape sociale – commi 339-340

Proroga per un anno dell'Ape sociale che può essere richiesta tra l'altro dai soggetti disoccupati che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Sono conseguentemente adeguati i termini e le scadenze previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2021, ovvero entro il 15 luglio 2021 per chi matura i requisiti nel 2021.

7.4 Isopensione – comma 345

Estesa fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (cd isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. La facoltà può essere esercitata, in caso di eccedenza di personale, a fronte di specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base a tali accordi, che devono essere validati dall'INPS, il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino a che non si siano perfezionati i requisiti per il pensionamento.

7.5 Tutela esodati - 346-348

Nono intervento di salvaguardia per un contingente di ulteriori 2.400 soggetti senza lavoro (cd. Esodati) che potranno conseguire la pensione con i requisiti antecedenti all'introduzione della riforma Fornero. Sono interessati coloro che hanno maturato i requisiti entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011.

7.6 Contratto di espansione interprofessionale e anticipo pensione - comma 349

Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale, ossia alla possibilità di stipulare accordi sindacali per l'assunzione di nuove professionalità, e avvio di un progetto formativo e di riqualificazione del personale dipendente, anche attraverso di riduzioni orarie. Oltre alla proroga viene prevista l'estensione del contratto alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e non più 1.000. Si prevede inoltre che per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, sia possibile l'interruzione del rapporto di lavoro a fronte del pagamento da parte del datore di lavoro di un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS, fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione della stessa NASPI.

7.7 Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico – comma 350

In caso di lavoro a tempo parziale per i contratti di in corso dal 1° gennaio 2021 o stipulati successivamente, il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determina rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale. Per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti in precedenza, il riconoscimento delle settimane in oggetto è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione. In ogni caso, i trattamenti pensionistici liquidati in base alla nuova norma non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.